

ROMA



Protocollo RC n. 33922/2016

Deliberazione n. 31

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 36

Seduta Pubblica del 9 giugno 2017

Presidenza: DE VITO

L'anno 2017, il giorno di venerdì 9 del mese di giugno, alle ore 17,10 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 17 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 18,05 - il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 37 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Penna Carola, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Onorato Alessandro, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Tempesta Giulia e Vivarelli Valentina.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Tempesta ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Baldassarre Laura e Meloni Adriano.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l'on. Sindaca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 34^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

34^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Catini, Angelucci, Pacetti, Coia, Agnello, Terranova, Sturni, Ferrara, Calabrese, Paciocco e Seccia

Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti.

Il fenomeno del gioco d'azzardo appare ormai profondamente radicato nel tessuto socio-economico italiano e della città di Roma, dove si sono moltiplicate le Sale da Gioco e di Bingo ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela, offrono la possibilità di giocare d'azzardo;

La dimensione del fenomeno in Italia ha assunto connotati assolutamente preoccupanti. La popolazione italiana totale è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% giocherebbero d'azzardo almeno una volta l'anno. La stima dei giocatori d'azzardo problematici varia dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale, mentre la stima dei giocatori d'azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute, 2012);

Secondo lo studio "L'impatto del gioco d'azzardo sulla domanda di beni e servizi e sulla sicurezza urbana", commissionato dalla Camera di Commercio di Roma, pubblicato a novembre 2015, l'azzardo è diventato negli anni della crisi economica una delle cause principali di indebitamento di famiglie e imprese: in 14 anni (dal 2000), la spesa per il gioco da parte degli italiani è passata da 15,8 miliardi a 84,7 miliardi, una cifra che non ha eguali in nessun Paese del mondo;

La campagna "Mettiamoci in gioco", promossa da ACLI, ADUSBEF, ALEA, ANCI, ANTEAS, ARCI, AUSER, Avviso Pubblico, CGIL, CISL, CNCA, CONAGGA, Federconsumatori, FeDerSerD, FICT, FITEL, Fondazione PIME, Gruppo Abele, InterCear, Libera, UISP, stima i costi sociali e sanitari che il gioco d'azzardo patologico comporta per la collettività in una cifra compresa tra i 5,5 e i 6,6 miliardi di Euro annui;

L'aspetto della compulsività spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti ad apparecchi da gioco con vincita in denaro;

Occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo dell'attività;

La Regione Lazio, con la Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 riguardante "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)", in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese

mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione Europea e, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, stabilisce, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato;

La Regione Lazio ha sottoscritto il "Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia", già sottoscritto dalle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Campania, Puglia e Basilicata, con cui si impegnano a "garantire azioni di prevenzione e contrasto alla ludopatia", "difendere l'autonomia normativa regionale" e "fare rete contro l'azzardo patologico";

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito per effetto dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 125 "Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto";

In virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni di cui al "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;

La Corte di Giustizia U.E., sez. IV, con Sentenza n. 470 del 19 luglio 2012, nel procedimento SIA Garkalns contro Rigas dome, ha affermato che "l'articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all'esistenza di una "lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata", purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l'ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione";

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 220 del 9 luglio 2014, ha affermato che "in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale", e che "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni";

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza del 22 ottobre 2015, n. 4861, ha affermato che la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché

dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi da parte degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con le Sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 267 del 2006. La disciplina degli orari delle sale da gioco non è infatti volta a tutelare in via primaria l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme;

La giurisprudenza amministrativa (cfr: Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 579/2016 del 10 febbraio 2016) ha affermato che “risponde ad un'esigenza di ragionevolezza che, in esito ad una valutazione dei comportamenti dei soggetti più vulnerabili e dell'incidenza del fenomeno delle ludopatie in un determinato contesto, venga stabilita dalla legge una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei c.d. siti sensibili; oppure, che la legge indichi detta distanza [...], consentendo alle Amministrazioni territoriali e locali di valutare le rispettive situazioni e di individuare conseguentemente come adeguate distanze”. La Regione Lazio pur non stabilendo una distanza minima, rinvia alla normativa statale, di fatto onerando gli Enti Locali di individuarla, contemperando gli interessi in gioco in relazione alle caratteristiche che assumono nello specifico contesto sociale di applicazione;

Gli studi sul tema rivelano dati assolutamente allarmanti relativi alla città di Roma.

Il rapporto “Azzardopoli 2.0” di Libera descrive la Capitale come “in preda ad un vero e proprio effetto Las Vegas”, riportando “numeri da primato nazionale: 294 sale e più di 50 mila slot machine”, e asserendo che a Roma e nel suo agglomerato urbano “si concentra oltre il 12% del totale di “macchinette” distribuite nel nostro Paese”. Secondo quanto riportato da un'indagine condotta a partire dal 2011 fino al mese di aprile 2013 dal CEIS (Centro Italiano di Solidarietà) in tutta la città di Roma e sui pazienti del Centro di Recupero San Carlo nell'ambito del programma “Rien ne va plus”, ha evidenziato che un romano su 100 soffrirebbe di depressione a causa di situazioni connesse al gioco d'azzardo. Su una scala di mille persone invece, ben 140 avrebbero tentato la via del suicidio per la disperazione (fonte: <http://www.ceisroma.it/upgrade/comunita-recuperotossicodipendenze-roma/gioco-azzardo-depressione-roma-ludopatia/>). La ricerca “L'impatto del gioco d'azzardo sulla domanda di beni e servizi e sulla sicurezza urbana” della Camera di Commercio di Roma, rivela invece che dal 2007 al 2012 il consumo annuo pro capite per il gioco d'azzardo a Roma è aumentato del 65,2%, passando da 839,00 Euro a quasi 1.400,00 Euro in media, cifra che quasi raddoppia prendendo in esame soltanto la popolazione attiva. La medesima ricerca afferma che “la consistenza spaziale a Roma delle sole sale da gioco dedicate (ci si riferisce a quelle over 100 metri quadrati, cioè a 261 strutture), in totale raggiunge quasi otto ettari “calpestabili” (78.551 metri quadrati). E' una quantità pari a oltre sette volte quella dei più importanti casinò del mondo, come, ad esempio, Bellagio negli USA, al cui interno i giocatori possono usufruire di una superficie di 10.776,75 metri quadrati esclusivamente dedicati al gioco d'azzardo. Per valutare la semplice offerta di spazi per il gambling a Roma, si può considerare che in tutto il territorio della Francia, dove sono operativi 197 casinò (7 dei quali nei territori d'Oltremare), le dimensioni medie di tali sale da gioco si aggirano tra i 2.000 e i 3.000 metri quadrati, parte dei quali, per legge, devono essere destinati a servizi turistici (hotel, ristorazione, bar, teatro)”;

I limiti di distanza da luoghi “sensibili” adottati in altre Regioni, appaiono tali da poter affermare la piena ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della decisione di stabilire una distanza di 500 metri. Senza pretesa di esaustività: una distanza minima di cinquecento metri è prescritta dall'art. 4 della L.R. Toscana n. 57/2013, dall'art. 7 della L.R. Puglia n.

43/2013 e dall'art. 6 della L.R. Basilicata n. 30/2014; una distanza minima, determinata dalla Giunta Regionale, ma comunque non superiore a cinquecento metri, è prevista dall'art. 5, comma 1, della L.R. Lombardia n. 8/2013, e dall'art. 6 della L.R. Friuli V.G. n. 1/2014, analogo potere è attribuito ai Comuni dall'art. 6 della L.R. Umbria n. 21/2014, mentre l'art. 4 della L.R. Valle d'Aosta n. 14/2015 prevede la stessa distanza, ma consente ai Comuni di stabilire una distanza maggiore;

Ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, del 6 febbraio 2006, nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I, sono dichiarate incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici, le attività aventi ad oggetto sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti e, pertanto, dovranno essere inibiti gli effetti delle relative comunicazioni o dichiarazioni di inizio attività e rigettate domande di autorizzazione o nulla-osta;

La regolamentazione sulle Sale da gioco e Giochi leciti, alla stregua della presente, è stata adottata anche in altre grandi città, tra cui Genova, Milano e Napoli, anche al fine di ridurre il rischio legato alla diffusione dell'azzardopatia e disciplinare la concessione delle autorizzazioni;

Atteso che, in data 20 aprile 2017, il Vice Ragioniere Generale Vicario, Paola Colusso, ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L., in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità contabile nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

Che, in data 11 maggio 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, Andreina Marinelli, ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., parere favorevole subordinatamente all'accettazione delle modifiche come da nota esibita in atti;

Che, in data 9 giugno 2017, il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale, Diego Porta, ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., limitatamente a quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine al provvedimento in oggetto;

Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 25 novembre 2016, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Cha dai Consigli dei Municipi II, IV, XI, XII, XIII e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi III, V, VI, VII, VIII, IX, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

- In considerazione delle ricadute sociali legate al fenomeno della ludopatia e del fatto che - come segnalato anche nel Manifesto dei Sindaci per la Legalità contro il Gioco d'azzardo - le sale da gioco sono spesso punto di attrazione per una serie di attività illecite o ai margini della legalità, l'obiettivo deve essere quello di ridurre fortemente l'offerta di gioco d'azzardo sui territori, anche per renderne più efficace il controllo;
- Al fine di minimizzare i rischi che tale regolamentazione possa rivelarsi inutile, non reggendo ad una impugnazione di fronte alla giustizia amministrativa, sarà però

necessario da parte dell'Assemblea Capitolina un attento lavoro di armonizzazione della proposta con la normativa nazionale;

- Con particolare riferimento all'art. 7 comma 6 della proposta, si segnala come, al fine di inibire l'apertura di nuove sale da gioco nel territorio del Municipio I e nella Città Storica, sia opportuno specificare le aree di inibizione facendo riferimento anche ai Tessuti urbanistici come identificati e denominati dal Piano Regolatore del Comune di Roma;
- In coerenza con le finalità della proposta si suggerisce di avviare, contestualmente all'approvazione del Regolamento, il censimento di tutte le sale da gioco, sale bingo, centri di raccolta di scommesse sportive, slot machine e videopoker presenti sul territorio comunale, nonché di tutti gli apparecchi da gioco installati presso esercizi pubblici;
- Di prevedere la realizzazione di corsi di formazione per la Polizia Locale in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di garantire un maggiore e più efficace controllo delle sale gioco e sale scommesse, per prevenire e contrastare l'apertura di sale abusive, o l'esercizio di attività illecite o fraudolente all'interno delle sale o nelle zone limitrofe;
- Prevedere l'istituzione di gruppi di Polizia Locale specializzati, o nuclei specializzati all'interno dei Gruppi Territoriali e l'attivazione di forme di collaborazione interforze che coinvolgano la Polizia Locale, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato;
- Prevedere altresì percorsi formativi, incontri e iniziative da svolgere nelle scuole secondarie e negli Istituti Superiori della Capitale, da concordare con i municipi, le associazioni di categoria e le associazioni che operano nel contrasto e la prevenzione della ludopatia riconosciute a livello regionale e/o nazionale;

Che la Commissione Capitolina Permanente IX in data 13 gennaio 2017, in sede di controdeduzione, ha preso atto dei pareri espressi dai succitati Municipi e valutato le osservazioni rese dal Municipio I;

Che le Commissioni Capitoline Permanenti V e IX, rispettivamente nelle sedute del 10 e del 13 gennaio 2017, hanno espresso, in ordine alla proposta, parere favorevole;

Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e modificato con deliberazione n. 22 del 19 gennaio 2001;

Visto il Regolamento per il Funzionamento dell'Assemblea Capitolina approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed integrazioni, art. 50, comma 7 e art. 54, comma 1, nel testo sostituito per effetto dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5;

Visto l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;

Visto il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 10 della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 36, del 6 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di non rilevanza contabile del Vice Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

**L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA**

- l'approvazione dell'allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti;
- l'adozione di ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto.

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. - Ambito di applicazione
- Art. 2. - Finalità e princìpi generali
- Art. 3. - Giochi vietati
- Art. 4. - Tabella dei giochi proibiti
- Art. 5. - Caratteristiche dei giochi

Titolo II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art. 6. - Ubicazione dei locali
- Art. 7. - Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco
- Art. 8. - Svolgimento dell'esercizio: prescrizioni e divieti
- Art. 9. - Informazione al pubblico
- Art. 10. - Cessazione dell'attività
- Art. 11. - Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo
- Art. 12. - Orari
- Art. 13. - Sanzioni
- Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. d'ora innanzi T.U.L.P.S., nonché in base alle vigenti norme attuative statali e regionali.
2. Le tipologie dei giochi trattate dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.;
 - b) quelle previste dall'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.

Articolo 2.

(Finalità e principi generali)

1. Roma Capitale - con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali - al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - prevenire e contrastare la propensione al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all'azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza;
 - garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, l'aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale;
 - disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d'Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - contenere e prevenire i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, onde prevenire l'insorgenza della dipendenza patologica;
 - contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo e dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sia in termini di eccessivo indebitamento ed eventuale ricorso a prestiti usurari, sia di isolamento dalla vita affettiva e di relazione;

- ridurre i danni alla salute derivanti dalla sindrome del Gioco d'Azzardo Patologico e le ricadute negative che essa determina anche in termini di ingente spesa sanitaria;
 - c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
3. Le suddette finalità devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, nonché con la salvaguardia del diritto primario alla salute del cittadino, così come costituzionalmente garantiti.
 4. L'Amministrazione si propone di acquisire periodicamente, presso le Strutture Sanitarie Locali competenti, i dati concernenti l'incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico sul territorio di Roma Capitale e sui propri cittadini, al fine di adottare tutte le azioni che si rendessero a tal fine necessarie.
 5. Per le finalità di contrasto al gioco d'azzardo, anche minorile, l'Amministrazione si impegna ad impostare specifiche restrizioni alla navigazione internet (c.d. "content filtering") alla rete wireless di Roma Capitale, volte ad impedire per quanto possibile l'accesso a siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo on-line.

Articolo 3. *(Giochi vietati)*

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti, illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente, attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d'azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. "totem" e similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'art.110, comma 1, del T.U.L.P.S., qualunque siano i simboli adottati.

Articolo 4. *(Tabella dei giochi proibiti)*

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

Articolo 5.

(Caratteristiche dei giochi)

1. I giochi e i relativi apparecchi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche indicate nei vigenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché essere muniti dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

**SALE BILIARDI - SALE GIOCHI - AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE
IPPICHE E SPORTIVE -
SALE VLT (VIDEOLOTTERY) - SALE BINGO - NEGOZI DEDICATI**

Articolo 6.

(Ubicazione dei locali)

1. Nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale, i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati, di almeno 350 metri all'interno del perimetro dell'“Anello Ferroviario” di cui alla Zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al di fuori di esso:
 - a. istituti scolastici di qualsiasi grado;
 - b. luoghi di culto;
 - c. centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
 - d. strutture residenziali o semiresidenziale operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
 - e. centri anziani.

Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.
2. La distanza tra locale e luogo sensibile deve essere calcolata prendendo in considerazione il percorso pedonale più breve, misurato partendo dall'accesso del luogo sensibile all'ingresso del locale da gioco.
3. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri, di cui al comma 1 del presente articolo, dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.
4. Gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da

- giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l'impiego.
5. L'esercizio delle attività di gioco di cui al presente Regolamento sono comunque vietate:
 - a. negli immobili di proprietà di Roma Capitale e delle società da essa controllate o partecipate;
 - b. in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
 - c. nei chioschi su suolo pubblico;
 - d. nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I (così come delimitati dalla deliberazione consiliare n. 36/2006, modificata con deliberazione consiliare n. 86/2009).
 6. Nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione a terzi, i competenti Uffici dovranno provvedere a comunicare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la disdetta della locazione ovvero della concessione. Nei nuovi contratti a stipularsi per gli immobili di proprietà di Roma Capitale, il divieto di esercizio di tali attività dovrà essere espressamente indicato e la loro eventuale attivazione costituirà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

Articolo 7.

*(Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco
e l'installazione di apparecchi da gioco)*

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), e 7, del T.U.L.P.S. è subordinata al rilascio del titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il richiedente dovrà dimostrare:
 - a. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e non avere situazioni soggettive in contrasto con gli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - b. di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi Antimafia e Misure di Prevenzione).
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo e la loro perdita, anche nelle more dell'autorizzazione già richiesta o già concessa, costituisce presupposto per la decadenza dal titolo stesso.
3. La domanda ai fini dell'apertura di sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet di Roma Capitale ed inviata in via telematica al SUAP territorialmente competente, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.
4. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Videolottery Terminal) di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della vigente normativa. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda in Questura, il richiedente dovrà fornire copia della domanda medesima anche al SUAP competente, al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del presente Regolamento. Nei successivi 30 giorni il SUAP comunicherà alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.

5. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi il locale deve rispettare, altresì, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, impatto acustico, requisiti igienicosanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamenti di Polizia Urbana, normativa urbanisticoedilizia e dalla presente disciplina di settore.
6. L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
7. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è subordinata alla presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio.
8. La sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco nell'ambito della stessa tipologia è subordinata alla presentazione al SUAP competente di apposita comunicazione, autocertificando il possesso del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la matricola identificativa dell'apparecchio medesimo.

Articolo 8.

(Svolgimento dell'esercizio: prescrizioni e divieti)

1. Nei locali con offerta del gioco con vincita in denaro, è fatto obbligo di identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta, al fine di inibire loro l'uso degli apparecchi, come per legge. E' vietato ai minori di età l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.LP.S., e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi delle vigenti normative.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco è vietata in circoli privati che si configurino come luoghi sensibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento. Nei circoli privati che non si configurino come luoghi sensibili, l'area dedicata al gioco deve essere funzionalmente separata dall'attività di somministrazione.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS all'esterno dei locali.
4. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a. il superamento dei limiti numerici degli apparecchi da gioco autorizzati;
 - b. la realizzazione, pur nel rispetto formale dei predetti limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente aventi accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
5. Ai sensi della vigente normativa, l'attività di somministrazione all'interno dei locali in cui l'attività prevalente è quella del gioco, è consentita previa S.C.I.A. da presentare al SUAP competente e la superficie utilizzata per la somministrazione non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale.
- 5 bis. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
- 5 ter. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico, pertanto all'interno delle aree appositamente destinate ed allestite per la somministrazione non possono installarsi apparecchi e congegni da gioco.

- 5 quater. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e non deve essere collocata in adiacenza all'ingresso del locale stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 9.

(Informazione al pubblico)

1. All'interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile:
 - a. titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'attività;
 - b. tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo ed il divieto di scommesse, anche quelli che lo stesso ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre;
 - c. cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
 - d. su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T. U.L.P.S., cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - e. su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
2. Sia all'ingresso che all'interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile:
 - a. materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico; la violazione di tale disposizione sarà punita ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189;
 - b. cartello predisposto da Roma Capitale contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso ad individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere giocatore problematico o patologico o che, comunque, abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato;
 - c. cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, con indicazione delle fasce orarie in cui l'attività di gioco viene interrotta.
3. I cartelli di cui ai precedenti commi devono avere almeno le dimensioni del formato A4 (mm. 210x297).
4. E' vietato esporre all'interno e all'esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena accadute o storicamente avvenute.
5. E' vietato installare insegne luminose e/o intermitteni all'interno dei locali che siano visibili anche all'esterno degli stessi. Inoltre, Roma Capitale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente sia all'interno che all'esterno degli esercizi.
6. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria, diretta o indiretta - anche tramite le società controllate o partecipate di Roma Capitale o alle quali l'Amministrazione abbia affidato

incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico - relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2013.

7. E' vietato pubblicizzare, all'esterno delle sale giochi e dei locali in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT, l'attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, ove presente all'interno dei locali da gioco.
8. Gli esercizi commerciali e gli altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio regionale, "Slot free-RL", ai sensi dell'articolo 5 della L.R. Lazio n. 5 del 2013, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'Amministrazione Capitolina.

Articolo 10.

(Cessazione dell'attività)

1. Il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.
2. Il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Articolo 11.

(Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo)

Il titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d'ufficio, viene revocato ovvero viene sospeso nei casi previsti dalla normativa di settore.

Articolo 12.

(Orari)

1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l'obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica.

Articolo 13.

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, il cui importo è determinato ai sensi dell'art. 16, comma 2, Legge 689/1981 con apposito provvedimento di Giunta.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Articolo 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l'apertura delle nuove attività. Per gli esercizi precedentemente autorizzati disporrà la Giunta Capitolina ovvero l'Assemblea Capitolina con apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo e Ghera.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 31.

(OMISSIS)

**IL PRESIDENTE
M. DE VITO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 16 giugno 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 giugno 2017.

Lì, 15 giugno 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 giugno 2017.

Lì, 26 giugno 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D'Amanzo